

## NUOVE MODALITÀ DI ADESIONE AI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI E MOBILITÀ FRA DI ESSI

Al fine di favorire la formazione continua dei lavoratori, la Finanziaria per il 2001 ha previsto l'istituzione di Fondi paritetici Interprofessionali, da finanziarsi mediante la destinazione a essi del "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria" da versarsi all'Inps, pari allo 0,30%. Tali fondi, finanziano piani formativi per le aziende aderenti, in ambito aziendale o territoriale, ovvero piani individuali per singoli lavoratori delle aziende aderenti.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta infatti fermo l'obbligo di versare all'Inps il contributo integrativo dello 0,30%.

I fondi interprofessionali operativi	
Fondo Artigianato Formazione	Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane
Fon.Coop	Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative
Fondimpresa	Fondo per la formazione continua
Fondo Dirigenti PMI	Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali
Fondo Formazione PMI	Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese
FONDIR.	Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario
FOR.TE.	Fondo per la formazione continua del terziario
Fondirigenti – Fondirigenti Giuseppe Taliervo	Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali
FON.TER.	Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi
Fondoprofessioni	Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali
Fond.E.R.	Fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi
Fon.Ar.Com.	Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese
For.Agri.	Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura
Fondazienda	Fondo per la formazione continua dei quadri e dipendenti dei comparti commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa
Fondo Banche Assicurazioni	Fondo per la formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni
Formazienda	Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese
Formazione servizi pubblici	Fondo per i lavoratori dei servizi pubblici

## L'ADESIONE E REVOCA AL FONDO

L'Inps, con circolare n.107 del 1° ottobre 2009, ha revisionato la modalità di adesione e di recesso dai fondi interprofessionali e ha dato indicazioni sulla possibilità di mobilità fra un fondo e l'altro. Le nuove modalità di adesione permettono di:

- utilizzare la denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro Fondo, in continuità con la prassi sino ad oggi utilizzata;
- esercitare le scelte di adesione o di spostamento durante l'intero anno solare, **non più al 31 ottobre di ogni anno**;
- far decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del DM10) nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al riguardo, si precisa che, in caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.

I datori di lavoro interessati dovranno indicare, in una delle righe in bianco dei quadri "B" e "C" del modello DM10/2, il Fondo al quale intendono aderire. L'indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura "adesione Fondo" e dal codice relativo al Fondo prescelto (codici elencati nella tabella sottostante); nell'apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti per cui l'impresa versa il contributo integrativo di cui all'art.25, co.4 della L. n.845/78.

La **comunicazione di revoca** deve essere obbligatoriamente espressa attraverso i previsti codici "REVO" e/o "REDI"; i rimanenti campi non devono essere valorizzati.

### I CODICI DI ADESIONE E REVOCA PER IL DM 10

Denominazione	Codice adesione Inps	Codice revoca Inps
FONDIMPRESA	FIMA	REVO
FONDIRIGENTI	FDIR	REDI
FORTE	FITE	REVO
FONDIR	FODI	REDI
FONARCOM	FARC	REVO
FONDO FORMAZIONE PMI FAPI	FAPI	REVO
FONDO DIRIGENTI PMI	FDPI	REDI
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	FART	REVO
FONCOOP	FCOP	REVO
FONTER	FTUS	REVO
FONDER	FREL	REVO
FONDOPROFESSIONI	FPRO	REVO
FOR.AGRI	FAGR	REVO
FONDAZIENDA	FAZI	REVO
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI	FBCA	REVO

FORMAZIENDA	FORM	REVO
FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI	FISP	REVO

Il datore di lavoro può richiedere al proprio studio di consulenza del lavoro l'adesione, o la revoca, dal Fondo interprofessionale di interesse.

#### MOBILITÀ TRA FONDI INTERPROFESSIONALI

La legge n.2/09 introduce la possibilità di trasferire al nuovo Fondo il **70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente** al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

Detta possibilità trova, tuttavia, le seguenti limitazioni di legge:

- il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE4;
- l'importo da trasferire deve essere almeno pari a € 3.000,00;
- le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

Inoltre la mobilità è condizionata al rispetto delle eventuali condizioni specifiche dei regolamenti interni dei singoli fondi.

Per effettuare il trasferimento le aziende dovranno:

- comunicare la revoca dal precedente Fondo, utilizzando i già citati codici "REVO" e/o "REDI";
- inserire, **contestualmente**, il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi.

L'Inps chiarisce che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da **espresse e contestuali** indicazioni di revoca e che nel caso in cui la revoca non sia associata al codice relativo al nuovo Fondo, non si darà luogo alla mobilità e si considererà l'azienda non più aderente ad alcun Fondo interprofessionale, sino al mese antecedente a quello nel quale venga eventualmente inserita una nuova scelta.

#### L'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

L'erogazione della formazione da parte del Fondo paritetico interprofessionale è disciplinata dal regolamento di ogni singolo fondo, che stabilirà l'ammontare del finanziamento all'attività formativa, le modalità di partecipazione, i soggetti destinatari e le caratteristiche dei piani formativi da attuarsi.